

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **VIGLIANESI, BERMANI e VALSECCHI Pasquale**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 MAGGIO 1966

Modifiche alle leggi 29 dicembre 1956, n. 1533, 27 novembre 1960, n. 1397 e 21 febbraio 1963, n. 244, in tema di determinazione dei compensi professionali per le prestazioni mediche a favore degli iscritti ad enti previdenziali

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 21 febbraio 1963, n. 244, dopo aver stabilito all'articolo 1 che « la tariffa nazionale degli onorari per le prestazioni medico-chirurgiche è approvata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della sanità di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il parere del Consiglio di Stato, del Consiglio superiore di sanità e della Federazione nazionale degli Ordini dei medici, previa deliberazione del Consiglio dei ministri », prevede all'articolo 8 che « la Federazione nazionale degli Ordini dei medici e, previo parere favorevole di questa, gli Ordini provinciali possono concordare con Enti mutualistici ed assistenziali i compensi delle prestazioni professionali da praticare agli assistiti degli Enti predetti ».

Pur senza entrare nel merito della questione, molto controversa in dottrina e giurisprudenza, circa la natura degli accordi stipulati fra gli Enti mutualistici e la Federazione degli Ordini dei medici o i singoli Ordini dei medici per la determinazione delle tariffe da praticare per le prestazioni erogate ai mutuatati, e, in particolare, circa la possibilità di configurare i predetti accordi come contratti collettivi, non può essere

messo in dubbio che il citato articolo 8 della legge 21 febbraio 1963, n. 244; considerato anche che la giurisprudenza (cfr. sentenza della Cassazione 25 marzo 1959, n. 924) ha ritenuto i predetti accordi inderogabili da parte degli iscritti all'Ordine dei medici stipulante, ha attribuito ad un ente pubblico, quale è la F.N.OO.MM., un potere per la tutela di un interesse economico particolare di categoria.

Tuttavia non è soltanto l'attribuzione di questo potere che lascia molto perplessi, ma anche il fatto che la tutela di un interesse economico di categoria finisce per essere esercitata esclusivamente e quindi in condizione di monopolio dalla F.N.OO.MM., alla quale il singolo sanitario è obbligato ad iscriversi se vuole esercitare la sua professione.

Stando così le cose, non si può fare a meno di vedere nell'articolo 8 della legge n. 244 del 21 febbraio 1963 una norma ispirata ai principi del corporativismo fascista e lesiva della libertà di associazione degli appartenenti alla categoria dei sanitari, per la tutela dei loro interessi economici.

Anche se la Cassazione ha più volte affermato (si veda da ultimo la sentenza nu-

mero 164 del 2 febbraio 1965) che dai compiti istituzionali dei Consigli degli Ordini dei medici esula ogni compito di tutela degli interessi meramente economici degli appartenenti alla categoria e che i predetti Ordini non hanno la potestà di stabilire dei minimi di tariffa aventi valore impegnativo per la categoria in mancanza di un potere di rappresentanza negoziale o sindacale dei propri iscritti, appare evidente che a seguito della citata legge n. 244 del 1963, tale potestà in pratica finisce per essere attribuita alla F.N.OO.MM. e ai singoli Ordini i quali hanno più volte irrogato sanzioni disciplinari, ivi compresa la sospensione dall'esercizio della professione, nei confronti dei sanitari che non si sono attenuti alle decisioni assunte dalle citate istituzioni, soprattutto in occasione delle frequenti controversie con gli istituti mutualistici. A prescindere dalla legittimità o meno delle predette sanzioni è chiaro che esse, anche per la possibilità di essere esecutive prima della pronuncia della autorità giudiziaria, hanno un effetto paralizzante nei confronti dei sanitari e dei loro sindacati che agiscono per la tutela dei loro interessi economici.

È peraltro da tener presente che l'articolo 8 della legge 21 febbraio 1963, n. 244 era stato preceduto dall'analoga norma dell'articolo 6 della legge 29 dicembre 1956, n. 1533, la quale stabilisce per le Casse mutue di malattia degli artigiani che « le tariffe delle prestazioni sanitarie dei medici iscritti negli elenchi sono stabilite per ogni provincia, fra le presidenze provinciali delle Casse mutue e dell'Ordine dei medici; in caso di vertenza decidono i rispettivi organi centrali ».

Questa norma è stata in seguito pedissequamente trasfusa nell'articolo 11, comma settimo, della legge 27 novembre 1960, numero 1397, istitutiva dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie a favore degli esercenti attività commerciale.

È inoltre da rilevare che il disegno di legge presentato dal Ministro della sanità nel corso della III Legislatura (atto del Senato n. 2331) e che ha dato vita alla legge n. 244 del 1963 prevedeva dopo la citata norma dell'articolo 8, i seguenti commi: « gli ac-

cordi di cui al precedente comma sono comunicati per l'approvazione al Ministro della sanità, il quale può in qualsiasi momento annullarli in tutto o in parte per motivi di pubblico interesse.

In caso di mancato accordo, il Ministro della sanità può fissare, su richiesta di una delle parti, un termine per il raggiungimento di esso, trascorso il quale provvede con proprio decreto di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, a determinare la misura dei compensi di cui al primo comma del presente articolo.

Sino a quando non sarà provveduto ai sensi del presente articolo, restano in vigore le modalità e le misure attualmente praticate nei confronti degli Enti mutualistici ed assistenziali ».

Tali commi furono poi soppressi a seguito di un emendamento presentato dal Presidente della Commissione igiene e sanità del Senato onorevole Lorenzi nella seduta tenuta dalla stessa Commissione, in sede deliberante, il 6 febbraio 1963.

Onorevoli senatori, con il presente disegno di legge si mira ad abrogare le citate norme che conferiscono alla F.N.OO.MM. e ai singoli Ordini poteri di tutela degli interessi economici dei medici, incompatibili con il principio di libertà di associazione sindacale. Si è inoltre previsto che la determinazione delle tariffe per le prestazioni da erogare agli iscritti degli Enti previdenziali, sia rimessa alle Associazioni sindacali di medici liberamente costituite.

Per la determinazione delle tariffe in parola, si è anche previsto che non si applicano le disposizioni dell'articolo 2 della legge numero 244 del 1963, il quale regola la tariffa professionale per i rapporti direttamente e privatamente instaurati fra medico e ammalato.

Pertanto per gli accordi fra medici e Istituti mutualistici potranno essere concordate anche tariffe differenti nell'importo o nel modo di corresponsione (ad esempio « quota capitaria »), analogamente del resto a quanto finora è stato previsto negli accordi stipulati fra la F.N.OO.MM. e gli Istituti mutualistici.

DISEGNO DI LEGGE
—**Art. 1.**

Sono abrogati l'articolo 6, comma settimo, ultimo periodo, della legge 29 dicembre 1956, n. 1533; l'articolo 11, comma settimo, ultimo periodo, della legge 27 novembre 1960, n. 1397 e l'articolo 8 della legge 21 febbraio 1963, n. 244.

Art. 2.

I compensi per le prestazioni professionali praticate agli assistiti dagli Enti previdenziali possono essere stabiliti per convenzione tra gli Enti predetti e le Associazioni sindacali dei medici.

Non si applicano ai compensi di cui al precedente comma, le disposizioni dell'articolo 2 della legge 21 febbraio 1963, n. 244.